

DISEGNO DI LEGGE

***Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali e
disciplina del procedimento di revisione costituzionale***

5 giugno 2013

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali)

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti per gli Affari Costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.
2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i rispettivi Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e di un rappresentante delle minoranze linguistiche. Se nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale la predetta designazione non è pervenuta, i Presidenti delle Camere, previa intesa, provvedono direttamente alla nomina sulla base dei criteri di cui al periodo precedente.
3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
4. Nella prima seduta il Comitato elegge un ufficio di presidenza composto di due vicepresidenti, con voto segreto e limitato ad uno, e quattro segretari, con voto segreto e limitato a due. Risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.
5. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Art. 2

(Competenze e lavori del Comitato)

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione dei Titoli I, II, III e V della Parte Seconda della Costituzione, afferenti alle materie della forma di Stato, della forma di Governo e del bicameralismo, delle altre norme costituzionali connesse con i suddetti titoli della Costituzione, nonché i conseguenti progetti di legge ordinaria, con particolare riferimento a quelli di riforma dei sistemi elettorali relativi agli organi costituzionali dello Stato.
2. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano al Comitato i disegni e le proposte di legge costituzionale ed ordinaria relativi alle materie di cui al comma 1, presentati entro la data di conclusione dei suoi lavori.
3. Il Comitato esamina i progetti di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali, sospensive e di non passaggio agli articoli.

4. Il Comitato nomina uno o più senatori o deputati con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni, ed un termine entro il quale pervenire alla votazione finale. Ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare emendamenti su ciascuno dei progetti di legge all'esame del Comitato.
5. Il Comitato trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza, nelle materie di cui al comma 1. Ciascun progetto si legge deve risultare omogeneo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di riforma di cui al comma 1, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza.
6. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea. Qualora entro i predetti termini per uno o più progetti non si pervenga all'approvazione, il Comitato trasmette comunque alle Camere un progetto di legge fra quelli assegnati ai sensi del comma 2, nel testo eventualmente emendato dalla Comitato stesso.
7. E' in facoltà del Comitato esaminare anche i progetti di legge ordinaria che si rendano eventualmente necessari per l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali. I progetti di legge di cui al presente comma, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza, sono trasmessi ai Presidenti delle Camere.

Art. 3

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale od ordinaria all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quali ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.
2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.
3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Il voto è palese. Non sono ammesse questioni pregiudiziali, sospensive, per il non passaggio all'esame degli articoli o per il rinvio al Comitato. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate, e ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4

(Termini dei lavori e referendum)

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui alla presente legge sono organizzati in modo tale da assicurare la conclusione dell'esame entro diciotto mesi dalla data della prima seduta del Comitato di cui all'articolo 1. A tal fine, i lavori in sede referente del Comitato si concludono entro quattro mesi dalla data della prima seduta; l'esame dell'Assemblea in prima lettura si concludono entro tre mesi dal termine dell'esame dei progetti di legge in sede referente. L'esame dell'Assemblea in seconda lettura si conclude entro tre mesi dalla trasmissione dei testi dei progetti di legge approvati in prima lettura. I termini per la conclusione delle successive fasi dell'esame sono fissati dai rispettivi Presidenti.
2. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
3. La legge o le leggi costituzionali approvate, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, sono sottoposte a *referendum* popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al *referendum* siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.
4. I Presidenti delle Camere stabiliscono termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge ordinari di cui all'articolo 2, comma 1, coerenti con il termine di esame dei progetti di legge costituzionale di cui al presente articolo.

Art. 5

(Ambito di applicazione del procedimento)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni ed alle proposte di legge assegnati al Comitato.
2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di procedura rispettivamente previste dalla Costituzione.

Art. 6

(Cessazione delle funzioni del Comitato)

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 7

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.